

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 20/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 8/2/2016 ed estinto anticipatamente in data 31/7/2020, il ricorrente, esperita inutilmente la fase del reclamo, nel quale viene richiamata espressamente la sentenza della Corte di Giustizia cd. Lexitor, si rivolge all'Arbitro al quale formula la seguente richiesta: accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle quote non maturate di commissioni accessorie e oneri assicurativi per un importo totale di € 2.200,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso, contestando la genericità della domanda nel petitum e nella causa petendi.

Richiama, al riguardo, i principi fissati dagli artt. 112 e 163, comma 3, nn. 3 e 4 del c.p.c., applicabili anche alle controversie innanzi all'ABF.

L'intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile e/o inammissibile ovvero improcedibile

Nelle repliche, il ricorrente contesta l'eccezione pregiudiziale formulata da parte resistente in ordine alla genericità del petitum e della causa petendi, precisando che la domanda di restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo risulta determinata sia nell'ammontare che nei motivi; sottolinea a tale proposito l'opacità delle clausole contrattuali che legittimerebbe l'applicazione del pro rata temporis lineare.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente vagliare l'eccezione sollevata dalla resistente, in relazione alla genericità della domanda nel petitum e nella causa petendi.

L'oggetto della domanda (petitum) e il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa (causa petendi) sono elementi essenziali dell'atto di citazione o del ricorso.

Nel momento in cui l'oggetto della domanda è una somma di denaro la stessa viene quantificata con l'indicazione del quantum effettivamente richiesto. Occorre valutare se, qualora vi sia incertezza sull'esatta determinazione del quantum ovvero lo stesso risulti indeterminato o generico, la domanda giudiziale possa ritenersi nulla. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. La S.C. ha precisato <<che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)>> (Cass. n. 1681/2015).

La nullità della domanda sussiste solo quando l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.

La S.C., inoltre, ha evidenziato che: <<l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese>> (Cass. 22371/2017).

La stessa giurisprudenza di merito (Trib. Torre Annunziata, 12 febbraio 2015) ha chiarito che quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze – se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – petitum e causa petendi della formulata domanda non può essere dichiarata la nullità dell'atto.

Il ricorrente, nella narrativa del proprio atto, fa riferimento alla tipologia di finanziamento ricevuto, all'importo lordo erogato, all'estinzione anticipata dello stesso. Inoltre, elenca le commissioni e gli oneri economici sostenuti, indicando con precisione i relativi importi. Vi è anche l'indicazione della data di estinzione, e l'indicazione delle



commissioni per le quali chiede il rimborso. Vi è più. La parte ricorrente precisa: <<gli importi oggetto della richiesta di restituzione dell'odierno ricorrente afferiscono la copertura assicurativa per il periodo non goduto e le commissioni di attivazione e digestione in quanto recurring>>. La domanda appare delineata sia nel petitum che nella causa petendi, infatti, richiama anche i principi della cd. sentenza Lexitor ai fini del riconoscimento delle somme oggetto di richiesta di rimborso.

Per le ragioni sopra esposte l'eccezione sollevata dall'intermediario deve essere rigettata. Sempre in via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi sulla opacità delle clausole contrattuali.

La predetta eccezione non è meritevole di accoglimento stante la genericità della medesima; infatti, la parte ricorrente si limita a delle affermazioni di principio senza specificare quali clausole sono opache.

Nel merito si osserva quanto segue.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del T.U.B., che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione dell'11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

La giurisprudenza della CGUE, secondo un orientamento ormai consolidato, sottolinea che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza ad essa attribuita chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza



interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione di interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente (CGUE, 27 marzo 1980, C-66/79; CGUE, 8 ottobre 1987, C-80/89; CGUE, 17 maggio 1990, C-262/88; CGUE, 14 dicembre 1993, C-110/91; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/95).

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” (in giurisprudenza si vedano Trib. Avellino, 28.10.2019; Trib. Napoli, 07.02.2020; Trib. Torino, 21.03.2020; Trib. Napoli, 29.06.2020, n. 4433; Trib. Nocera Inferiore, 10.07.2020, n. 750; Trib. Roma, 16.09.2020, n. 12470; Trib. Torino, ord. 22.09.2020, n. 2770; Giudice di Pace di Afragola, 02.10.2020; Trib. Savona, 17.11.2020; Trib. Pavia, 17.11.2020; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27406; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27398; Trib. Torino, 09.12.2020, n. 4389; Trib. Bologna, 07.01.2021, n. 26; Trib. Palermo, 14.01.2021, n. 111; Trib. Mantova, 02.02.2021; Trib. Savona, 06.03.2021, n. 180; Trib. Venezia, 09.03.2021; Trib. Milano, 09.04.2021; Giudice di Pace di Roma, 29.04.2021, n. 10294; Trib. Milano, 11.05.2021; Trib. Ivrea, 01.07.2021).
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.
- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “up front” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- a) Comm. attivazione € 170,11;
- b) Comm. interm. € 874,85.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le commissioni di gestione risultano essere già state rimborsate dall'intermediario. Per quanto concerne la richiesta di liquidazione degli oneri assicurativi, si rileva che gli stessi sono stati sostenuto integralmente dall'intermediario. Ne consegue che nulla può essere liquidato in favore della parte ricorrente.

L'importo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.045,00 (importo così determinato per arrotondamento).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.045,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO